

Stato - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la somma di €. 2.767.588 o, comunque, al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.

La Procura regionale attrice rappresenta di avere appreso dalla stampa, nel 2014, di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, su incarico della Procura della Repubblica di Venezia, relativa ai lavori di realizzazione del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte, cosiddetto "MO.S.E." (modulo sperimentale elettromeccanico), affidati in concessione al Consorzio Venezia Nuova (CVN), ente costituito da un'associazione di imprese.

Le indagini, originate da accertamenti fiscali nei confronti di alcune imprese consorziate al Consorzio Venezia Nuova ed estese poi allo stesso Consorzio, facevano emergere la sussistenza di reati tributari commessi mediante fatturazioni per operazioni inesistenti e attraverso la costituzione di contabilità "in nero". Operazioni illecite con conseguenze patrimoniali pregiudizievoli per l'Erario, poste in essere attraverso accordi e collegamenti, non solo fra imprenditori, ma anche con la partecipazione di amministratori, dipendenti pubblici e altri soggetti privati.

L'inchiesta poneva in luce come la costituzione di illeciti fondi extra-bilancio, da parte delle imprese, a scopo di indebito arricchimento, servisse alla corruzione di pubblici funzionari e di esponenti politici per l'ottenimento di finanziamenti e lavori.

In relazione a tali episodi, erano stati, pertanto, avviati procedimenti penali da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Quale autore di illeciti, veniva fra gli altri individuato l'ing. Cuccioletta

Patrizio, Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) nel periodo 1 ottobre 2008 - 31 ottobre 2011, destinatario, per i fatti addebitati, di misura cautelare della custodia in carcere (vedasi ordinanza del Gip del Tribunale di Venezia del 31.05.2014, nell'ambito del procedimento penale 12236/13 RGNR e n. 12646 RGNR).

Con sentenza n. 2099 del 30.10.2014, resa ex art 444 c.p.p., divenuta irrevocabile il 2.12.2014, il Tribunale di Venezia condannava l'ing. Cuccioletta, per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, 319 e 321 c. p, alla pena di anni due di reclusione, con confisca, ex artt. 445 c.p.p. e 240 c.p., della somma di euro 750.000,00.

In particolare, dai capi di imputazione riportati in sentenza, si rilevava che, dal 2007 al 2013, l'ing. Mazzacurati Giovanni, Presidente del Consorzio Venezia Nuova, aveva concordato, con i responsabili principali delle imprese consorziate, la necessità di corrispondere, allo scopo di non subire controlli e rilievi idonei a rallentare l'attività del Consorzio, danaro e altre utilità a politici e funzionari pubblici indicando, tra questi, quale beneficiario l'ing. Cuccioletta Patrizio, presidente del MAV.

Al fine di porre in essere le illecite dazioni, veniva costituito un fondo comune di danaro contante, denominato "fondo NERI", versato pro-quota dalle imprese disponibili a partecipare all'accordo criminoso, danaro che veniva poi restituito alle imprese stesse, mediante contratti per prestazioni tecniche fittizie o anticipazioni su riserve sovradimensionate.

Il Mazzacurati incassava dai rappresentanti delle imprese (tramite i propri collaboratori Neri Luciano e Sutto Federico) il danaro contante, che corrispondeva personalmente o a mezzo di altri concorrenti nel reato a

Cuccioletta Patrizio per compiere o per aver compiuto atti contrari ai suoi doveri d'ufficio connessi all'attività di vigilanza sulle opere di salvaguardia di Venezia.

In particolare, dai capi di imputazione si rileva che al Cuccioletta, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013, veniva attribuito in Venezia una sorta di "stipendio annuale" di circa 400.000 euro e che, tramite bonifico su un conto corrente estero, veniva allo stesso versata, al momento della cessazione delle funzioni, la somma di € 500.000.

Inoltre, il Cuccioletta otteneva per la figlia Cuccioletta Flavia, prima, un contratto di collaborazione a progetto con il Consorzio Venezia Nuova, nel periodo dal 12/09/2007 all'11/09/2008, per un compenso lordo di euro 27.600; poi, la faceva assumere come dipendente nella società THETIS S.p.A., controllata dal Consorzio Venezia Nuova, a partire dal mese di settembre 2008; faceva, inoltre, avere al fratello, architetto Cuccioletta Paolo, un contratto tramite il CO.VE.CO., dell'importo di euro 38.000 nell'anno 2012, pagato con i fondi del Consorzio Venezia Nuova e otteneva, per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare, utilità o la promessa di utilità, rappresentate da voli con aerei privati, nonché alloggi e pranzi in alberghi e ristoranti di lusso ubicati a Venezia, Cortina d'Ampezzo ed altre località.

Quanto sopra per remunerare atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti nel delegare integralmente all'Ing. Maria Teresa Brotto, Responsabile del Servizio Progettazione del Sistema M.O.S.E. del Consorzio Venezia Nuova, nonché ad altri dipendenti del Consorzio Venezia Nuova, la predisposizione formale e sostanziale degli atti, nell'omettere di effettuare la dovuta vigilanza sulle opere in corso di realizzazione da parte del Consorzio Venezia Nuova,

non segnalando i ritardi e le irregolarità nell'esecuzione dei lavori, nel mettersi costantemente a disposizione del Consorzio Venezia Nuova, nell'accelerare i procedimenti di approvazione di progetti e i rilasci dei permessi di interesse del Consorzio Venezia Nuova.

La Procura regionale, acquisiti gli atti dell'indagine penale, ritiene che sia evidente la prova della commissione dei fatti addebitati all'ing. Cuccioletta, costituita dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nei fatti, dalle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso Cuccioletta, dalla documentazione, contabile ed extracontabile, acquisita nel corso delle indagini penali, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dall'esito delle rogatorie internazionali, dalla stessa sentenza di condanna del Cuccioletta emessa a seguito di patteggiamento, nonché dalle sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p. degli altri soggetti concorrenti nel reato, coimputati per gli stessi fatti o per fatti connessi.

La condotta dolosa addebitata al Cuccioletta, in frontale contrasto con i doveri connessi alla funzione pubblica, costituisce, ad avviso della Procura, causa di responsabilità amministrativa-patrimoniale.

Per tale motivo, in data 16 marzo 2016, la Procura ha emesso invito a dedurre nei confronti all'ing. Cuccioletta, ravvisando un danno erariale di €. 2.776.794 , costituito da tre distinte poste di danno: un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, pari ad € 2.400.000, da ricollegare alla ampia diffusione mediatica della condotta configurante il reato ascrittogli con la sentenza 2099/2014 del Gip del Tribunale di Venezia; un danno patrimoniale da disservizio, pari ad €. 336.794, determinato dall'inadempimento degli obblighi di servizio e dal conseguimento di un

risultato inferiore a quello che ci si sarebbe potuto attendere da un'azione amministrativa efficiente e conforme ai doveri di servizio; un ulteriore danno per le spese sostenute dall'Amministrazione per le intercettazioni telefoniche, cui si è fatto ricorso ai fini delle indagini penali, quantificato in €. 30.794.

Contestualmente, a scopo cautelativo, la Procura, in data 17.3.2016, ha fatto richiesta di sequestro *ante causam* di beni del convenuto, fino alla concorrenza di €. 2.776.794; sequestro concesso con decreto del Presidente della Sezione del 18 marzo 2016, confermato dal Giudice designato con ordinanza n. 24 depositata il 13 maggio 2016.

All'invito a dedurre è stato dato riscontro con deduzioni difensive in data 21.4.2016, presentate con il patrocinio dell'avv. Pier Vettor Grimani; il difensore ha chiesto l'archiviazione del procedimento, cui la Procura ha ritenuto di non aderire, non ravvisando un mutamento della ricostruzione complessiva della vicenda.

Da qui l'odierna citazione in giudizio con la quale l'organo requirente ribadisce la sussistenza delle violazioni degli obblighi di servizio, coincidenti con le condotte-reato oggetto del procedimento penale, da cui è derivato un ingiusto danno per l'Amministrazione.

Nel libello introduttivo, il Procuratore ricostruisce il quadro di riferimento nell'ambito del quale si collocano gli eventi occorsi, richiamando natura e compiti del Consorzio Venezia Nuova, che gestisce finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi che necessitano di permessi ed autorizzazioni che dipendono dai più diversi organi centrali e periferici dello Stato; in particolare, il Consorzio è soggetto all' "alta sorveglianza" del Magistrato alle Acque di Venezia.

Grazie ad un sistema di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti o parzialmente inesistenti - prezzo di vendita maggiorato rispetto a quello reale - e la conseguente “retrocessione” della somma sovrappagata, sono stati creati ingenti “fondi neri”, serviti per una sistematica attività di corruzione sia di funzionari pubblici che di politici, che il CVN, lavorando nel settore pubblico, aveva posto in essere, nel corso degli anni, al fine di garantirsi continuità di finanziamenti, lavori e favori.

Tanto premesso, ha rilevato che le violazioni degli obblighi di servizio ascrivibili al Cuccioletta coincidono con le condotte-reato oggetto del procedimento penale.

Nel ricevere ingenti somme, nonché altre utilità dal Consorzio, in un periodo in cui è stato Presidente del MAV, il Cuccioletta si è conseguentemente posto a disposizione di chi lo pagava, cessando così di svolgere, in maniera imparziale ed effettiva, il suo ruolo di Autorità amministrativa concedente, controparte del concessionario. Ne sono stati in sostanza compromessi vigilanza e controlli sul rapporto in corso, fino a dar vita a forme di ingerenza e sostituzione nell’attività amministrativa da parte del Consorzio.

I fatti addebitati al Cuccioletta, ad avviso del Procuratore, sono ampiamente provati dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale ed evidenziati, in modo dettagliato, nell’ordinanza di custodia cautelare del GIP del Tribunale di Venezia del 31.5.2014.

La corresponsione di somme al Cuccioletta, ad avviso del PM, sarebbe, inoltre, ampiamente provata dalle dichiarazioni di più soggetti.

In relazione a tali atti corruttivi, posti in essere da soggetti del CVN, Baita Piergiorgio (Vicepresidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia

Nuova, Presidente del C. di A. sia del CO.VE.LA. Scarl che dell'impresa di costruzioni Ing. E MANTOVANI) nell'interrogatorio del 28 maggio 2013, rileva che i pagamenti al Cuccioletta avvenivano come una sorta di "stipendio integrativo", erogato su base temporale, indipendentemente dalle controprestazioni ricevute o da ricevere.

Lo stesso Baita dichiara di aver contribuito (tramite l'impresa Mantovani) alla predisposizione della "provvista" da destinare alla corruzione dei Presidenti del MAV, per l'importo di 200.000 euro all'anno, specificando che le altre imprese consorziate contribuivano in proporzione alle loro quote di partecipazione al Consorzio.

Le dichiarazioni di Baita trovano riscontro in quelle rese, innanzi al PM penale, nell'interrogatorio del 14.06.2013, da Minutillo Claudia, la quale confermava di essere a conoscenza del sistema corruttivo operante tra il CVN e i Presidenti del MAV, per il tramite del Presidente del CVN Mazzacurati Giovanni.

Analogo riscontro è rinvenibile nelle dichiarazioni rese al PM dallo stesso Mazzacurati Giovanni, in particolare nell'interrogatorio del 29.07.2013.

Numerosi i riscontri probatori anche in ordine all'illecito conseguimento, da parte del Cuccioletta, della somma finale di 500.000 euro, corrisposta dal CVN mediante 3 bonifici disposti su conto svizzero intestato alla moglie di Cuccioletta. Innanzitutto, le dichiarazioni rese al PM da Baita Piergiorgio nell'interrogatorio del 10.05.2013 e precisate dallo stesso Baita nel successivo interrogatorio del 28.05.2013; anche Mazzacurati Giovanni, negli interrogatori del 29 e 30 07.2013, confermava la circostanza della dazione di 500mila euro all'ing. Cuccioletta, erogati dopo il suo pensionamento.

Sul punto soccorrono, poi, le dichiarazioni di due soggetti, tali Voltazza Mirco e Marazzi Manuele, coinvolti nell'operazione di retrocessione della provvista che diede origine al versamento al Cuccioletta, dichiarazioni avvalorate dal rinvenimento degli atti presupposti alla creazione della illecita provvista e dalle intercettazioni delle telefonate e degli sms intercorsi tra i protagonisti della vicenda, che comprovano il coinvolgimento di tali soggetti nell'esatta individuazione del conto corrente svizzero sul quale far affluire le somme tangenziali destinate a Cuccioletta.

Ad ulteriore riprova della dazione a Cuccioletta dei 500mila euro, sono, infine, gli atti acquisiti per rogatoria dalla Svizzera, riguardanti l'accredito di un importo di 500mila euro sul c/c 2120.001.01, aperto presso la Banca Julius Baer di Zurigo, intestato alla signora Chiara Gherardi, moglie del Cuccioletta. Già all'atto dell'apertura di tale conto era stato comunicato dalla signora Gherardi che vi sarebbe stato un trasferimento di un importo oscillante tra i 500/600mila euro.

Altrettanto provati risultano, ad avviso del PM, l'attribuzione al Cuccioletta di altre utilità.

Fra queste, l'assunzione, presso il CVN, della figlia, Cuccioletta Flavia. Costei veniva, dapprima, assunta dal CVN con un contratto di collaborazione a progetto (dal 12.09.2007 all'11.09.2008), per un compenso lordo di euro 27.6500,00; poi veniva assunta come dipendente della società THETIS Spa, controllata del CVN, a partire dal mese di settembre 2008, con uno stipendio lordo di 40.000 euro annui.

Tali circostanze sono confermate da Baita Piergiorgio, nell'interrogatorio del 17.09.2013 innanzi al PM.

Altra utilità riconosciuta al Cuccioletta riguardava l'ottenimento, nel 2012, di un contratto a favore del fratello Cuccioletta Paolo, per il tramite del CO.VE.CO. scpa (società consorziata al CVN); contratto pagato con i fondi del CVN per l'importo di 38.000 euro, più contributi ed Iva.

Presso il CO.VE.CO. è stata infatti rinvenuta una scrittura privata, datata 16.05.2012, sottoscritta dal geom. Morbiolo Franco e dall'arch. Cuccioletta Paolo, con cui il CO.VE.CO. affidava a quest'ultimo un incarico relativo all'individuazione, tra le bocche di porto oggetto dei lavori MO.S.E, di quella più idonea alla costruzione di una torre di osservazione delle opere di difesa da parte di eventuali visitatori, nonché alla progettazione esecutiva di un manufatto che permettesse la visione complessiva della bocca di porto individuata; attività da concludersi nei tempi più rapidi possibili e comunque non oltre il 15 giugno del 2012.

Veniva altresì acquisita dagli inquirenti la fattura n 5 emessa il 30.05.2012 dall'arch. Cuccioletta nei confronti della CO.VE.CO. e la contabile bancaria attestante il pagamento della somma di 40.219,20 euro, avvenuto il 12.06.2012.

In relazione a tale episodio, Savioli Pio, nell'interrogatorio del 25.10.2013 reso alla Polizia giudiziaria delegata, dichiarava che l'attribuzione di tale incarico costituiva sostanzialmente un favore voluto da Mazzacurati per Cuccioletta.

Ulteriori utilità indebitamente percepite dal Cuccioletta e contestate dal giudice penale riguardano l'ottenimento, per sé e per i membri del nucleo familiare, di benefici consistenti in voli con aerei privati, alloggi e pranzi in alberghi e ristoranti di lusso ubicati a Venezia, Cortina d'Ampezzo e altre

località.

In particolare il Cuccioletta risultava aver richiesto, a spese del CVN, la disponibilità, per la data del 19.05.2010, di un volo privato da Malaga (Spagna), ove egli si trovava in vacanza, a Venezia, per poter partecipare ad un convegno organizzato dal Presidente della Regione Veneto.

Il convegno venne poi disdetto e il volo annullato, ma la vicenda, a dire del pubblico ministero, rileva in termini di promessa di una considerevole utilità e fornisce ulteriore riprova del “rapporto di scambio” sussistente tra il CVN ed il Presidente del MAV, Cuccioletta.

L’episodio predetto trova riscontro negli esiti dell’intercettazione della telefonata intercorsa, l’1.5.2010, tra l’arch. Faccioli Flavia e Mazzacurati Giovanni, nella quale la Faccioli informa il Mazzacurati di aver ricevuto una telefonata da Cuccioletta “per avere l’aeroplanino privato” da Malaga a Venezia. Il Mazzacurati si dimostra pronto a soddisfare l’esigenza del Cuccioletta, arrivando a spendere anche più del previsto pur di accontentarlo, come dimostrato dalla successiva intercettazione della telefonata intercorsa, il 4.05.2010, tra Mazzacurati e Brotto Maria Teresa.

Ulteriore indebita erogazione al Cuccioletta è quella rappresentata dalla spesa sostenuta dal CVN per pagare una festa, organizzata in data 18.11.2009, presso l’Harry’s bar di Venezia, per festeggiare il compleanno della moglie del Cuccioletta, festa prenotata con fax dalla segretaria di Mazzacurati e pagata, con fattura di 902 euro, dal CVN.

Nella stessa ottica, è la prenotazione al Cuccioletta, a spese del CVN, di un soggiorno a Cortina, per il funzionario e sua moglie. In particolare, il 23.07.2010, Mazzacurati autorizza la Faccioli a prenotare una camera

matrimoniale al Grand Hotel di Cortina per i due coniugi, ed una seconda camera in un “alberghetto” per Gerardo, l’autista del Cuccioletta, come emerge dall’esito dell’intercettazione della telefonata intercorsa tra Cuccioletta e la Faccioli.

In relazione alle indebite dazioni, lo stesso Cuccioletta rendeva spontanee dichiarazioni in data 7.06.2014 innanzi al GIP, ammettendo di aver ricevuto denaro da Mazzacurati, anche se tentava di ridimensionare gli addebiti a suo carico, negando di aver mai posto in essere, in virtù dell’accordo corruttivo, atti contrari ai propri doveri d’ufficio.

Ammetteva, inoltre, i favori, concessigli dal Mazzacurati, fra cui la vacanza a Cortina, l’assunzione della figlia Flavia presso il CVN nonché l’incarico di progettazione affidato al fratello Paolo.

Nell’interrogatorio del successivo 16 giugno avanti al PM, il Cuccioletta, infine, confessava definitivamente ed esplicitamente tutti i fatti in contestazione, a partire dalle somme periodiche ricevute dal Mazzacurati nel periodo in questione.

Con riferimento alle ricadute negative sull’azione amministrativa prodotte dall’intesa corruttiva, la Procura ha rilevato, riportandosi sempre alle indagini penali, che l’esistenza di rapporti anomali tra funzionari del MAV (Magistrato alle Acque di Venezia) e il CVN (Consorzio Venezia Nuova) era emersa allorché gli inquirenti avevano ritrovato, all’interno del personal computer di Brotto Maria Teresa, vice direttore tecnico del CVN, e nel server del Consorzio stesso, una serie di documenti digitali (diverse centinaia), formalmente riferibili al Magistrato alle Acque di Venezia.

Una circostanza a riprova del fatto che i documenti del MAV, anche quelli

indirizzati a soggetti estranei al CVN, venivano predisposti o comunque concordati e modificati direttamente da dipendenti del Consorzio Venezia Nuova.

Il ruolo in pratica sostitutivo del MAV, assunto dal CVN, è confermato da più dichiarazioni.

In tal senso sono agli atti le affermazioni di Brotto Maria Teresa, vice direttore tecnico del Consorzio e di Pravatà Roberto, procuratore del CVN dal 31.01.1995 al 30.09.2008, nonché vice direttore generale del CVN dal 1987 al 2008, entrambi concordi nel dichiarare che il CVN predisponessa fisicamente tutta la documentazione di competenza degli uffici del Magistrato, compresi i voti del Comitato Tecnico.

Altra conferma dell'intromissione del CVN proveniva da Savioli Pio, Consigliere del CVN, nell'interrogatorio del 12.09.2013 innanzi al PM che confermava la circostanza dell'asservimento del MAV, nella persona del suo Presidente, alle direttive del CVN.

Lo stesso Mazzacurati, nell'interrogatorio del 30.7.2013, rendeva esplicite confessioni in merito all'asservimento del MAV agli interessi del Consorzio.

La Procura regionale, inoltre, ha indicato quale fonte di prova anche la sentenza n. 2099/2014 resa ex art. 444 cpp. emessa nei confronti di Cuccioletta, nonché le altre sentenze di patteggiamento rese dal Tribunale di Venezia nei confronti di alcuni coimputati, e, in particolare, quelle a carico di: Sutto Federico, n. 2380/14; Neri Luciano, n. 2102/14; n. Brotto Maria, n. 2108/14; Baita Piergiorgio n. 2799/13. Decisioni che hanno ad oggetto, anch'esse, il quadro delle vicende corruttive all'interno del quale emerge la posizione dell'ing. Cuccioletta.

Ha richiamato, in tal senso, il valore attribuito dalla giurisprudenza a tali sentenze.

Tutto ciò premesso, la Procura ha rilevato che le condotte accertate sono state causa di danno erariale sotto più profili.

Una prima forma di pregiudizio è rappresentata dal danno all'immagine arrecato all'Amministrazione di appartenenza, da ricollegare alla condotta configurante il reato ascritto con la sentenza 2099/2014 del Gip del Tribunale di Venezia (corruzione propria ex art. 319 cp).

Il Procuratore ha ritenuto che tale lesione sia quantificabile utilizzando il criterio di cui all'art. 1, c. 62, della L. 190/2012, secondo il quale l'entità del danno all'immagine "*si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*"; pertanto, ritenuto che il valore sia misurabile intorno ad 1.200.000 euro (600.000 in tre anni di cosiddetto stipendio, più una sorta di regalo finale di 500.000 euro, più circa 100.000 euro di utilità fra assunzione e incarichi a familiari, viaggi e cene), ha calcolato un danno all'immagine pari ad €. 2.400.000.

Il PM ritiene applicabile tale criterio in quanto il clamore mediatico risale, al più, al maggio 2014, allorché è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare, quando la legge 190/2012 era vigente da tempo.

La Procura, tuttavia, ha ritenuto che il criterio predetto possa essere utilizzato, insieme ad altri elementi, quale adeguato parametro, anche per una determinazione in via equitativa, ex art. 1226 cc, ove non si ritenesse applicabile, *ratione temporis*, l'art. 1 della L. 190/2012.

Il PM ha rilevato che il procedimento penale nei confronti del Presidente del

Magistrato alle Acque di Venezia, e i gravi fatti addebitati al medesimo, sono stati ampiamente riportati dalla stampa locale e nazionale, diffusi, ripetutamente, e con grande risalto.

La Procura ha, altresì, ritenuto che il comportamento del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, caratterizzato da un agire ripetutamente e consapevolmente in contrasto con gli obblighi d'ufficio, abbia causato anche un danno da disservizio.

Il Cuccioletta avrebbe, infatti, percepito somme a titolo di retribuzione, eseguendo le corrispondenti prestazioni in modo deviato, non nei termini che giustificavano detti corrispettivi. In definitiva, l'Amministrazione avrebbe corrisposto un trattamento stipendiale senza ricevere, in larga parte, la dovuta controprestazione.

Inoltre, l'inadempimento degli obblighi di servizio avrebbe inciso negativamente sulle attività di amministrazione e di controllo, determinando un risultato inferiore a quello che ci si sarebbe potuto attendere da un'azione efficiente e conforme ai doveri di servizio.

La quantificazione di detto danno da disservizio è stata effettuata dal PM in via equitativa, ex art. 1226 cc., utilizzando, quale parametro cui ancorare l'entità del nocumento, quello del trattamento stipendiale percepito dal Cuccioletta, indicando, quale misura della lesione, un importo pari al 70% delle retribuzioni nette percepite nel periodo dall'1.10.2008 al 31.10.2011 (€ 312.163), e dei compensi per incentivi all'attività di responsabile unico del procedimento (€ 168.972).

L'importo del danno che ne consegue è di € 336.794.

Ancora titolo di ingiusto danno il PM ha considerato le spese sostenute

dall'Amministrazione per le intercettazioni telefoniche cui si è fatto ricorso ai fini delle indagini penali; spese pari ad €. 30.794.

Da qui il danno complessivamente quantificato nell'importo di €. 2.767.588.

Con comparsa di risposta depositata il 30 dicembre 2016, si è costituito in giudizio l'ing. Cuccioletta Patrizio, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani.

La difesa ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento, su cui si fonda l'impianto accusatorio, non abbia alcun effetto accertativo o probatorio nel giudizio contabile, come peraltro testualmente sancito dall'art.445 c.p.p. e affermato dalla giurisprudenza della Cassazione e della Corte dei conti, secondo cui detta sentenza non può ritenersi equivalente ad una sentenza di condanna, anche in relazione alla funzione stessa dell'istituto del patteggiamento.

Ha rilevato che l'organo requirente non ha operato una autonoma ricostruzione dei fatti, aderendo acriticamente alle tesi accusatorie formulate in sede penale, la cui fondatezza non ha mai costituito oggetto di accertamento giudiziale pieno e incontrovertibile.

Sulle componenti di danno contestate, il difensore ha contestato la mancata dimostrazione delle singole voci di danno individuate dalla Procura.

Per il danno all'immagine, ha osservato che anche tale tipologia di danno non sfugge al principio generale dell'onere della prova, che postula l'obbligo, per la Procura, di allegare gli elementi di fatto che dimostrino non solo l'esistenza del pregiudizio e della sua entità, ma anche che la pubblica amministrazione abbia sostenuto costi al fine di ripristinare la propria credibilità e dunque riparare il danno subito.

Sulla quantificazione del danno all'immagine, la difesa ha sostenuto la inapplicabilità del criterio legale di valutazione nella misura, pari al doppio della utilità conseguita, di cui alla normativa anticorruzione (Legge 190/2012), successiva alla data in cui gli asseriti illeciti vennero commessi (dall'1.10.2008 al 31.10.2011). Rileva, al riguardo, che la disposizione *de qua* contempla un criterio legale presuntivo di determinazione del *quantum* di detrimento risarcibile, rimanendo quindi soggetta agli ordinari criteri ermeneutici che regolano la successione di leggi nel tempo.

In altri termini, ritiene la difesa che la riferita previsione normativa sia soggetta al generale principio di irretroattività (art. 11 preleggi), con la conseguenza che non può applicarsi ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

La difesa contesta, altresì, la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., formulata in via alternativa dal PM che, pervenendo allo stesso risultato della valutazione del danno in misura pari al doppio della utilità conseguita, eluderebbe il principio di irretroattività della norma.

Evidenzia, poi, la difesa che, ai fini della quantificazione, occorre prendere anche in esame la condotta mantenuta nel corso delle indagini dall'ing. Cuccioletta, che ha ampiamente collaborato per la ricostruzione delle proprie responsabilità penali.

Lo stesso avrebbe, inoltre, restituito la quasi totalità delle somme percepite illegalmente, essendo stata irrogata la confisca per equivalente di un importo pari a 750 mila euro, e avrebbe dismesso l'unica pubblica funzione da lui esercitata al momento della applicazione del vincolo cautelare.

Per tali motivi, il difensore ha chiesto che, nella denegata ipotesi in cui sia

riconosciuta la sussistenza del danno, si proceda ad una congrua riduzione.

Esclude poi che possano essere valorizzate, ai fini del danno, l'assunzione della figlia del Cuccioletta, avvenuta quando il convenuto non ricopriva l'incarico di presidente del MAV.

Sul danno da disservizio, il difensore ha ritenuto che la contestazione non appare suffragata da elementi di prova, con particolare riferimento al dispendio di risorse umane e mezzi strumentali pubblici, nonché alla prova della insufficiente resa della prestazione lavorativa da parte del Cuccioletta e alla omissione delle dovute attività di controllo.

Il difensore ritiene che il danno da disservizio non possa in ogni caso configurarsi in carenza di prove circa l'adozione, da parte del funzionario, di condotte attive o omissive in contrasto con i doveri d'ufficio. Dagli atti penali emerge, infatti, che il dott. Cuccioletta, pur avendo percepito illeciti compensi, ha continuato a svolgere normalmente le proprie funzioni, senza porre in essere alcuna condotta diretta a favorire il Consorzio o le imprese consorziate. Rileva, al riguardo, il difensore che gli atti riguardanti il Consorzio venivano adottati non dalla Presidenza, ma da altri uffici del MAV, cui sono preposti dirigenti, ovvero da un organo collegiale, il Comitato tecnico di Magistratura, in cui il Presidente non aveva poteri di influenza decisionale.

Rileva, poi, che l'unica pretesa del Consorzio consisteva nel richiedere tempestività nella adozione degli atti di competenza del MAV.

La difesa dell'ing. Cuccioletta ha, altresì, contestato l'addebito per le spese sostenute per le intercettazioni telefoniche in quanto i relativi costi costituiscono spese non ripetibili ex artt. 445 c.p.p. ; diversamente opinando,

la condanna al pagamento di tali spese eluderebbe la ratio premiale prevista dal codice di procedura penale.

Conclusivamente, in via principale, ha chiesto di dichiarare la insussistenza del denunciato danno erariale e, in via gradata, di provvedere alla riduzione dell'addebito, alla luce delle sanzioni già subite in sede penale, delle condotte riparatorie poste in essere dal convenuto e dalla effettiva entità delle somme percepite.

Alla odierna udienza, il Pubblico Ministero e il difensore hanno insistito nelle richieste formulate negli atti scritti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria azionata dal Pubblico Ministero in ordine a tre distinte fattispecie pregiudizievoli per il pubblico Erario, e, cioè, il danno all'immagine della pubblica amministrazione, il danno da disservizio e il danno per le spese relative alle intercettazioni telefoniche, danni scaturiti dalla condotta illecita contestata all'ing. Cuccioletta Patrizio, Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia (MAV) nel periodo 1.10.2008 - 31.10.2011, nei cui confronti il GUP del Tribunale di Venezia, con sentenza n. 2099 del 30.12.2014, divenuta irrevocabile il 2.12.2014, ha applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 2 di reclusione, con la confisca della somma di € 750.000,00, per il reato continuato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, commesso in concorso con altri imputati (artt.81 cpv., 110,319 e 321 c.p.).

Le vicende che hanno dato luogo al presente giudizio di responsabilità amministrativa si inquadrano nell'ambito dei gravissimi fatti criminosi,

disvelati dalla Autorità giudiziaria ordinaria a seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, relativi ai lavori di realizzazione del sistema di difesa di Venezia dalle acque alte, il cosiddetto MO.S.E. (modello sperimentale elettromeccanico), affidati in concessione, ai sensi della legge 798/1984 (c.d. II^a legge speciale per Venezia), al Consorzio Venezia Nuova, costituito da un'associazione temporanea di imprese qualificate nel settore delle costruzioni e dei lavori lagunari.

Il Consorzio, quale soggetto attuatore delle attività per la salvaguardia di Venezia, ha il compito di programmare ed eseguire le opere del sistema difensivo; fino al 2001 ha impiegato risorse che, di volta in volta, sono state assegnate dalle leggi finanziarie. Successivamente il progetto MOSE, ai sensi della L.443/2001, quale opera infrastrutturale di rilievo strategico e di preminente interesse nazionale, venne inserito nel programma della "legge obiettivo" e i finanziamenti sono stati stanziati dal CIPE, su proposta del Ministero delle Infrastrutture, previo parere del Ministero dell'Economia.

Il Consorzio gestisce, pertanto, in regime di concessione, rilevantissimi finanziamenti pubblici, sotto il coordinamento e l'alta sorveglianza del Magistrato alle Acque di Venezia, organo amministrativo e tecnico periferico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi trasformato in Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli - Venezia Giulia.

A seguito delle verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza nei confronti di alcune imprese consorziate per reati tributari, emergeva la avvenuta costituzione di ingenti fondi in nero, realizzati attraverso la emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, destinate a

coprire le spese necessarie per una sistematica attività di corruzione di funzionari pubblici e di politici che il Consorzio aveva posto in essere per garantirsi, attraverso i loro favori, continuità di finanziamenti, celerità nei procedimenti e attenuazione delle prescritte attività di controllo; tra i destinatari della attività corruttiva, va annoverato anche l'ing. Patrizio Cuccioletta, a cui viene imputato, in relazione agli illeciti disvelati in sede penale, coincidenti con illeciti di carattere erariale, un danno all'immagine di € 2.400.000, pari al doppio delle somme percepite quale prezzo della corruzione, un danno da disservizio pari ad € 336.794 e un ulteriore danno di € 30.794, pari alle spese sostenute per le intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del procedimento penale.

2. Il Collegio, chiamato, in primo luogo, a verificare la sussistenza del danno all'immagine della pubblica amministrazione a carico dell'odierno convenuto, rileva che tale danno, arrecando una lesione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione e determinando perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini, pregiudica valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Esso venne inizialmente attratto alla competenza del giudice contabile dalla giurisprudenza (Cass. 5668/1997), quale danno a contenuto patrimoniale non necessariamente vincolato alla commissione di un reato ex art. 2059 c.c., e venne ritenuto ascrivibile alla categoria del danno esistenziale (Corte dei conti, SS.RR.10/QM/2003), economicamente valutabile per gli oneri finanziari necessari per correggere gli effetti distorsivi derivati dalla condotta illecita del dipendente.

A tale riguardo, la giurisprudenza, dopo averlo qualificato come danno-evento e non come danno-conseguenza, ha sostenuto, contrariamente a quanto opposto nel presente giudizio dalla difesa, che non è necessario provare i costi effettivamente sostenuti per il ripristino di beni immateriali lesi, essendo sufficiente provare la sussistenza di un fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall'ordinamento giuridico (Corte conti, Sez. Umbria, n.20/1995, Sez. Lombardia, n. 1954/2002); in buon sostanza, la risarcibilità del pregiudizio all'immagine pubblica non può rapportarsi al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'ente, ma deve essere vista come lesione ideale, da quantificarsi secondo l'apprezzamento del giudice (Sez. Piemonte, n. 86/2013).

Ferme restando le caratteristiche dell'istituto, il danno all'immagine venne poi normativamente configurato, con esclusivo riferimento a specifiche figure di reato, soltanto con l'art. 17, comma 30 ter, DL 78/2009, conv. in L. 102/2009 e poi modificato con DL 103/2009, conv. con L. 141/2009.

In base a tali norme, il pregiudizio all'immagine della pubblica amministrazione si realizza soltanto a seguito della commissione di reati del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione, per i quali sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, che costituisce il presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione.

Successivamente, l'art.1 c. 62 della legge. 6 novembre 2012 n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) ha aggiunto il comma 1 - sexies all'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, secondo cui l'entità del danno

all'immagine “*si presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*”.

Per ultimo, il Codice di giustizia contabile (D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174), intervenuto nelle more del presente giudizio, con l'art.4, lett. g) delle norme transitorie, ha abrogato l'art. 7 della legge 97/2001 che, in combinato disposto con l'art.17, comma 30 ter del DL 78/2009, conv. in L. 102/2009, limitava la configurabilità del danno all'immagine ai soli delitti del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, capo I del codice penale), con la conseguenza della possibilità di perseguire il danno all'immagine anche per reati previsti in altri titoli del codice penale, purché in pregiudizio della pubblica amministrazione.

Costituiscono, pertanto, presupposti necessari per l'esercizio dell'azione una sentenza di condanna passata in giudicato per un reato del pubblico ufficiale commesso in pregiudizio della pubblica amministrazione nonché, in base a pacifica giurisprudenza contabile, anche il clamore mediatico (*clamor fori*) derivante dalla condotta illecita del soggetto agente, che rappresenta il modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione dell'ente pubblico per effetto della condotta illecita del proprio dipendente.

Il Collegio osserva che la sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, essendo equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 c.p.p.), costituisce idoneo presupposto per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione (sul punto, Sez. III appello, n.194/2016).

Prima di valutare la sussistenza o meno della responsabilità contestata, il Collegio deve, tuttavia, prendere posizione in ordine al problema della

incidenza, nel presente giudizio, della sentenza di patteggiamento adottata in sede penale, espressamente posto dalla difesa del convenuto, che ha sostenuto che la stessa non avrebbe alcun effetto accertativo o probatorio nel giudizio contabile, richiamando in proposito l'art. 445 comma 1 bis del c.p.p., secondo cui *"... la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi."*

Il Collegio rileva, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che la decisione dell'imputato di chiedere il patteggiamento della pena può considerarsi come tacita ammissione di colpevolezza e che, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (per tutte, Sez. I appello, 406/2014 e Sez. giur. Veneto, 38/2016). Va, infatti, considerato che il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, deve verificare, in primo luogo, di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell'imputato a norma dell'art.129 c.p.p., ove il fatto non sussista ovvero per altri motivi.

Conseguentemente, pur non essendo assistita dalla efficacia vincolante che deriva dalle sentenze adottate a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., la sentenza di patteggiamento costituisce una prova di tipo presuntivo, la cui esclusione obbliga il giudice contabile a dare ampia motivazione del perché l'imputato abbia chiesto di essere condannato e il giudice non abbia disposto il proscioglimento in assenza della penale responsabilità.

Peraltro, anche la Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante, ha affermato che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (per tutte: Cass. civ., n. 9358/2005 e n. 17289/2006).

Ciò premesso, il Collegio ritiene infondate le considerazioni difensive avanzate in merito alla inefficacia probatoria della sentenza di patteggiamento.

Tuttavia, a prescindere dalla mancata allegazione difensiva di prove contrarie idonee a scalfire il contenuto probatorio della sentenza di patteggiamento, questo Giudice ritiene di dovere comunque verificare se il compendio probatorio a carico del convenuto sia idoneo per pervenire alla affermazione di responsabilità in questa sede. Come è noto, il Giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresi gli atti che provengono dal procedimento penale, su cui la sentenza di patteggiamento fonda il proprio convincimento. Nel giudizio civile o amministrativo di danno, infatti, possono essere utilizzati come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in sede dibattimentale, come ogni altro genere di indizi, purché siano gravi, precisi e concordanti (Corte dei conti, Sez. I appello, 13.3.2014 n. 406).

Il Collegio osserva, a tale proposito, che il materiale versato in atti dal pubblico ministero appare sufficiente a provare ampiamente la sussistenza della condotta illecita addebitata all'odierno convenuto e che, pertanto, sia infondata la prospettazione difensiva secondo cui mancherebbe, nella fattispecie, una valutazione dei fatti autonoma rispetto a quanto emerso nel

procedimento penale, conclusosi, secondo la difesa, in assenza di un accertamento pieno e incontrovertibile.

In primo luogo, vanno richiamate le numerose dichiarazioni, tutte agli atti di causa, rese dai coimputati nel procedimento penale ovvero da altre persone informate sui fatti, convergenti nel riconoscere in capo al Presidente del Magistrato alle Acque un ruolo fondamentale nel sistema di corruttela sopra descritto, nei tre anni in cui lo stesso rimase in carica (1.10.2008 - 31.10.2010).

Assumono, al riguardo, un decisivo rilievo probatorio le dichiarazioni di Mazzacurati Giovanni, presidente del Consorzio Venezia Nuova, il quale, negli interrogatori resi nel luglio 2013, ha affermato di avere corrisposto somme periodiche al Cuccioletta (euro 400mila annui) e di avere infine richiesto a Baita Piergiorgio di erogare allo stesso un "premio" di euro 500mila all'atto della cessazione dalla carica. Affermazioni che trovano pieno riscontro nelle dichiarazioni di Baita Piergiorgio, vice presidente del consorzio e presidente del consiglio di amministrazione della consorziata "Impresa di costruzioni ing. E. Mantovani Spa": questi, negli interrogatori resi al PM penale nel maggio 2013, ha ammesso di sapere che al Cuccioletta veniva corrisposto una sorta di "stipendio integrativo", indipendentemente dalle controprestazioni rese, e che l'impresa di cui era amministratore, contribuiva con una dazione annua di 200 mila euro, tramite il presidente del Consorzio Venezia Nuova Mazzacurati Giovanni; lo stesso Baita ha, altresì, dichiarato di avere fatto effettuare un bonifico all'estero di circa 500 mila euro su un conto corrente riconducibile al Cuccioletta.

Anche Minutillo Claudia, consigliere e amministratore delegato di Adria

infrastrutture spa (collegata ad altra impresa consorziata) e già segretaria del presidente della Regione Galan Giancarlo (anch'egli coinvolto nel procedimento penale MOSE), nell'interrogatorio reso al PM penale il 14 giugno 2013, sostanzialmente ha confermato di essere a conoscenza del sistema corruttivo che coinvolgeva il Cuccioletta.

Ulteriori prove (oltre alle testimonianze di Mazzacurati e Baita) asseverano l'accredito di un importo di 500 mila euro sul c/c 2120.001.01, aperto presso la Banca Julius Baer di Zurigo ed intestato alla signora Chiara Gherardi, moglie del Cuccioletta. Al riguardo vanno richiamate, oltre alla documentazione contabile ed extracontabile acquisita e alle risultanze della rogatoria internazionale eseguita in Svizzera, anche le concordanti dichiarazioni rese da Voltazza Mirco e Marazzi Manuele, collaboratori di Baita Piergiorgio, coinvolti nella operazione di retrocessione della provvista che diede origine al versamento al Cuccioletta (interrogatorio al PM penale del marzo 2013), i quali confermano l'avvenuta dazione della somma di € 500 mila su c/c cifrato.

Le suddette dichiarazioni devono ritenersi pienamente attendibili in considerazione della loro coerenza interna e della corrispondenza con le dichiarazioni rese da altri coimputati o soggetti informati sui fatti, comunque confortate da altre fonti probatorie (documenti, intercettazioni ambientali e telefoniche) tutte descritte nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Venezia in data 31.5.2014 e ivi accuratamente scrutinate, la cui valenza ha trovato conferma nella stessa sentenza di patteggiamento riguardante il Cuccioletta.

Per ultimo, a conferma di quanto dichiarato da altri soggetti, assumono decisivo rilievo probatorio le dichiarazioni confessorie dello stesso

Cuccioletta che, nell'interrogatorio reso il 16 giugno 2014, ha ammesso l'accettazione periodica di somme (200 mila euro), il premio attribuitogli a fine mandato (500 mila euro) nonché le ulteriori utilità conseguite e, cioè, l'assunzione, presso il CVN, della figlia, Cuccioletta Flavia e l'ottenimento, nel 2012, di un contratto a favore del fratello Cuccioletta Paolo, per il tramite del CO.VE.CO., contratto pagato con i fondi del CVN per l'importo di 38.000 euro (come da scrittura privata, datata 16.05.2012, rinvenuta presso il CO.VE.CO e sottoscritta dal geom. Morbiolo Franco e dal beneficiario).

Tutti benefici ricevuti in costanza delle funzioni esercitate, ovvero in momenti immediatamente precedenti la assunzione o la cessazione dalle stesse, ma comunque certamente connessi a controprestazioni ottenute o di cui si prevedeva l'ottenimento grazie allo spregevole mercimonio della funzione pubblica.

Evidente la prova anche con riguardo ad altri benefici, consistenti in voli con aerei privati (volo privato per Malaga per la data del 19.05.2010, a spese del CVN, poi disdetto, come comprovato da intercettazione della telefonata intercorsa, tra l'arch. Faccioli Flavia e Mazzacurati Giovanni l'1.5.2010, nonché dalla successiva intercettazione della telefonata intercorsa, il 4.05.2010, tra Mazzacurati e Brotto Maria Teresa), alloggi e pranzi in alberghi e ristoranti di lusso ubicati a Venezia, Cortina d'Ampezzo etc.. (in particolare: spesa sostenuta dal CVN per pagare una festa, organizzata in data 18.11.2009, presso l'Harry's bar di Venezia, per festeggiare il compleanno della moglie del Cuccioletta, prenotata con fax dalla segretaria di Mazzacurati e pagata, con fattura di 902 euro, dal CVN; prenotazione al Cuccioletta, a spese del CVN, di un soggiorno a Cortina, per il funzionario e sua moglie.

Ulteriore completa conferma del quadro probatorio si rinviene nel contenuto delle sentenze di patteggiamento emesse dal Tribunale di Venezia nei confronti di altri coimputati nel procedimento "MOSE"; in particolare, vanno richiamate le sentenze n. 2380/14 a carico di Sutto Federico, n. 2102/14 a carico di Neri Luciano, n. 2108/14 a carico di Brotto Maria, tutti dipendenti del Consorzio, individuati quali collettori ovvero distributori del denaro elargito a pubblici ufficiali, nonché la sentenza n. 2799/13 a carico di Baita Piergiorgio, il cui ruolo preminente è stato precedentemente individuato.

La sussistenza di gravi, precisi e concordanti elementi probatori in merito ai fatti dolosi contestati al convenuto, consentono al Collegio di potere affermare, con certezza, la sussistenza della condotta illecita ascritta al convenuto, idonea ad avere determinato un danno all'immagine della pubblica amministrazione perseguibile dinnanzi alla Corte dei conti.

Considerato che risulta incontestabile che il Cuccioletta abbia commesso i reati contestati in sede penale, il Collegio deve procedere a verificare se la condotta del convenuto sia stata foriera, e in quale misura, di danno all'immagine della pubblica amministrazione.

Il Collegio, in adesione alla pacifica giurisprudenza contabile, rileva che la diffusione della notizia (*clamor fori*) costituisca il modo attraverso il quale viene realizzato il nocimento alla reputazione e alla onorabilità dell'ente pubblico, per effetto dell'illecito perpetrato dal proprio dipendente, e che di tale diffusione debba darne prova l'attore pubblico. Nella fattispecie emerge con evidenza il clamore derivato dai fatti in questione, oggetto di ampia propalazione mediatica per la loro gravità e durata, come da rassegna stampa in atti prodotta dal pubblico attore, da cui emerge l'ampia risonanza che la

vicenda ha avuto, occupando parecchi spazi sui principali organi di informazione che hanno ripetutamente descritto le condotte delittuose commesse dal Cuccioletta, mettendone in evidenza gli aspetti più gravi e disdicevoli, tali da ingenerare ricadute negative sulla valutazione dell'opinione pubblica in ordine all'affidabilità dall'Amministrazione da lui diretta.

Il danno all'immagine deve ritenersi pertanto evidente, concretizzandosi esso ogniqualvolta un soggetto, legato da rapporto di servizio, ponga in essere un comportamento criminoso e sfrutti la posizione ricoperta per il perseguimento di scopi personali utilitaristici e non per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative nell'organizzazione amministrativa e nella gestione dei servizi in favore della collettività.

Nel caso in specie, emblematico di un formidabile disprezzo dei valori fondanti il rapporto di impiego pubblico, non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che la pubblica amministrazione statale abbia visto ridursi il proprio prestigio e la propria reputazione per i gravissimi comportamenti posti in essere dal proprio dipendente.

3. Rilevata la sussistenza del danno all'immagine, il Collegio, in relazione alla sua concreta quantificazione, osserva che l'intervenuta lesione dell'immagine pubblica, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale, da effettuarsi equitativamente, ex art. 1226 c.c., sulla base dei parametri soggettivo, oggettivo e sociale, come peraltro prospettato dallo stesso Procuratore regionale, cui incombe, ai sensi dell' art. 2697 c.c., l'onere di fornire congrui

parametri per la quantificazione del danno.

Al riguardo, il Procuratore regionale, pur avendo prospettato l'applicabilità del criterio previsto dalla normativa anticorruzione e di cui avanti si dirà, ha ritenuto che il danno possa essere egualmente quantificato in via equitativa, tenendo conto della gravità del reato e del suo disvalore sociale, della diffusione mediatica, della funzione rivestita dal soggetto agente, utilizzando, come parametro ultimo di riferimento, anche il criterio legale che fissa nel doppio della utilità conseguita l'ammontare del risarcimento, ai sensi dell'art.1, comma 62, della legge 190/2012.

Il Collegio, nel condividere tale metodologia di quantificazione del pregiudizio e nel rammentare che, già da tempo e prima ancora della normativa anticorruzione, parte della giurisprudenza aveva fissato in un multiplo l'ammontare dei risarcimenti per danno all'immagine, ritiene di fare riferimento a tutti gli elementi agevolmente desumibili dagli atti processuali e ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza contabile.

In primo luogo, va considerata la gravità del comportamento illecito tenuto dal pubblico dipendente, l'entità del suo scostamento rispetto ai canoni ai quali egli avrebbe dovuto obbligatoriamente ispirarsi, nonché l'idoneità del fatto ad arrecare il pregiudizio reputazionale.

Tali elementi, nel caso di specie, assumono una valenza elevatissima, tenuto conto non solo della natura del grave delitto (corruzione) per il quale il convenuto è stato condannato e della durata della condotta stessa, protrattasi per circa tre anni e durante tutto il periodo di svolgimento delle funzioni, ma anche del contesto in cui si è manifestata l'attività criminosa complessiva, che ha visto il Cuccioletta partecipe attivo di sistema corruttivo diffuso, che ha

investito le procedure di realizzazione di un'opera pubblica di rilievo strategico nazionale e per la quale lo Stato interveniva con ingenti risorse finanziarie.

Non possono inoltre trascurarsi sia il delicatissimo ruolo rivestito dal Cuccioletta, presidente del Magistrato delle Acque, autorità competente per il coordinamento, l'alta vigilanza e i controlli sulla esecuzione dei lavori in questione, sia la valenza rappresentativa che egli esercitava nell'ambito della collettività territoriale presso cui operava, sia il rilievo dei doveri istituzionali che ha egli dolosamente violato, sia le ripercussioni negative verificatesi oggettivamente sulla funzionalità dell'Istituzione d'appartenenza.

Per ultimo, occorre considerare anche l'ampiezza della diffusione mediatica, ad ogni livello, nazionale e internazionale, dell'immagine negativa dell'Amministrazione da lui rappresentata, e l'entità del discredito, da questa subito, per effetto del comportamento illecito posto in essere dal dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Sulla scorta di tali elementi, la Sezione, in conformità alla domanda attrice, ritiene equo quantificare il danno nella misura di € 2.400.000, rilevando che i tradizionali parametri utilizzati consentono di pervenire allo stesso risultato determinato dal legislatore e spesso utilizzato dalla giurisprudenza (Sez. Piemonte, n.86/2013, Sez. Lombardia, n.96/2012).

Con riferimento alla richiesta di quantificazione alternativa (ma coincidente nei risultati) proposta dal Procuratore regionale, fondata sul criterio legale di cui all' art.1 c. 62 della legge 6 novembre 2012 n. 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione), secondo cui l'entità del danno all'immagine "si

presume pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, il Collegio rileva che tale disposizione, in mancanza di una espressa deroga al principio di irretroattività, si possa applicare soltanto ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della stessa.

In relazione alla fattispecie dedotta in giudizio, tuttavia, va rilevato che il danno all'immagine non è insorto con la condotta illecita mantenuta dal soggetto agente, ma deve ritenersi integrato da un altro presupposto essenziale, quale la diffusione mediatica della vicenda, nel cui difetto detta tipologia di danno non si configura.

Nella fattispecie in esame, la diffusione mediatica ha avuto luogo dopo la emissione dell'ordinanza in data 31 maggio 2014, con la quale il GIP presso il Tribunale di Venezia ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cuccioletta Patrizio, in esito alla quale venivano diffuse numerose notizie di stampa circa gli arresti eseguiti.

Pertanto, il danno all'immagine è sicuramente insorto in data successiva al 31 maggio 2014, e, quindi, in data successiva all'entrata in vigore della legge 190/2012. Applicando tale norma, il danno all'immagine della p.a. va, pertanto, quantificato nel doppio delle utilità conseguite dal convenuto e, cioè, in € 2.400.000.

Il Cuccioletta, infatti, ebbe a ricevere, per il periodo in cui rimase in carica, una somma fissa di circa 200.000 euro annui (importo oggetto di confessione in sede penale) e, pertanto, 600.000 euro per anni tre. A tale somma vanno aggiunti € 500.000 (il regalo finale), oltre € 100, corrispondente alle altre utilità conseguite (assunzioni e incarichi a familiari, viaggi, ospitalità

alberghiere e cene), pervenendosi a 1.200.000 euro. Applicando il criterio di determinazione legale, si perviene alla somma di € 2.400.000, come correttamente quantificata dal procuratore regionale e, come già rilevato, coincidente con il risultato cui si perviene con la valutazione equitativa.

4. La Sezione deve ora valutare se, nella fattispecie, sussiste anche un danno da disservizio, contestato dal Procuratore regionale al convenuto sia in conseguenza del raggiungimento di risultati inferiori al previsto nell'esercizio della attività di controllo, sia per la percezione di somme, a titolo di retribuzione, ingiustificate in quanto le prestazioni sono state eseguite in modo deviato rispetto ai fini istituzionali.

A fronte di tali contestazioni, la difesa ritiene che la Procura non abbia fornito adeguate prove che il perseguimento di fini diversi abbia causato dispendio di risorse, in quanto non emergerebbero inadempienze causa di risultati inferiori alle attese.

Il danno da disservizio, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (per tutte: Sez. I appello, n.253/2014 e Sez. Giur. Veneto, n. 107 del 14.5.2014) consiste nel pregiudizio che la condotta illecita del dipendente arreca al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, determinando, attraverso l'espletamento di un servizio al di sotto delle caratteristiche di qualità e quantità richieste, il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di produttività dell'azione pubblica.

Il Collegio ritiene che la condotta illecita addebitata al Cuccioletta integri gli estremi del danno da disservizio nelle due componenti contestate dal procuratore regionale.

Al riguardo, per quanto interessa in questa sede, va richiamata la

giurisprudenza penalistica secondo cui per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio non è necessario individuare ab origine specifici atti contrari ai doveri di ufficio, ma è sufficiente verificare l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, situazione che si realizza nel caso in cui il privato promette o consegna al soggetto pubblico, che accetta denaro o altra utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Cass. n. 34834 del 8. 9. 2009, n. 30058 del 16.5.2009 e n. 47471 del 25.11.2015).

Tale è il contesto che ricorre nella vicenda in questione, in cui il pubblico funzionario ha asservito preventivamente la propria funzione all'interesse del Consorzio Venezia nuova e delle imprese consorziate, ponendosi a disposizione per assicurare un costante atteggiamento di favore nei confronti degli elargitori delle indebite utilità.

Emerge, in primo luogo, dagli atti del giudizio penale, che il Presidente del Consorzio aveva caldeggiato l'assegnazione di Cuccioletta a Venezia e che i due avevano concordato periodiche dazioni di somme. Il motivo della corruzione trova spiegazione nell'asservimento della funzione pubblica alle esigenze del Consorzio. Ciò lo si rileva dai numerosi atti riferibili al Magistrato alle Acque di Venezia rinvenuti nel personal computer del vice direttore tecnico del Consorzio, Brotto Maria Teresa, e nel server del Consorzio stesso, tutti puntualmente descritti nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Venezia e nelle informative di PG ivi indicate. Tale rinvenimento prova che molti atti venivano predisposti presso il Consorzio o che venivano concordati con dipendenti del Consorzio stesso.

Tale inaccettabile andazzo trova peraltro esplicita conferma nelle

dichiarazioni rese da diversi soggetti coinvolti nel procedimento penale in questione e della cui attendibilità si è precedentemente detto.

In primo luogo da Mazzacurati Giovanni, il quale ha affermato l'interesse del Consorzio per l'attività del MAV e, in particolare, del Comitato tecnico ivi operante e del ruolo che il Presidente avrebbe potuto svolgere per velocizzare o agevolare la definizione delle pratiche sottoposte all'esame dell'organo ovvero per omettere eventuali e ipotetici controlli sulla attività svolta. Il Mazzacurati, ha, altresì, confermato la circostanza che presso il MAV lavoravano dipendenti del Consorzio, in una situazione evidente di conflitto di interesse.

Brotto Maria Teresa, inoltre, ha dichiarato (ordinanza GIP, pag. 392/393) che il Consorzio provvedeva " *ad abbozzare note, pareri, corrispondenza e quant'altro di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia, il quale controlla il contenuto ed eventualmente firma quanto preparato dalla sottoscritta o da altro personale del Consorzio Venezia Nuova*".

Analoghe dichiarazioni sono state rese da Pravatà Roberto, procuratore del CVN dal 31.01.1995 al 30.09.2008, nonché vice direttore generale del CVN dal 1987 al 2008 (verbale di sommarie informazioni testimoniali rese alla PG in data 07.08.2013), il quale ha dichiarato che il CVN predisponeva fisicamente tutta la documentazione di competenza degli uffici del Magistrato, compresi i voti del Comitato Tecnico, attraverso funzionari del Consorzio quali l'ing. Brotto Maria Teresa per quanto riguarda le opere alle bocche di porto; il geom. Pasqualato Federico per quanto riguarda le opere civili interne; l'arch. Bernstein Alberto per quanto riguarda le opere di carattere ambientale. Ha affermato, ancora, il Pravatà che la circostanza era di

dominio pubblico tra gli addetti ai lavori e che il Presidente del Magistrato, che presiede il Comitato tecnico (organo deputato all'approvazione dei progetti e delle varianti presentati dal CVN), orientava tale organo al soddisfacimento delle esigenze del Consorzio e che, in talune occasioni, anche gli atti del Comitato venivano redatti dalla Brotto.

Dichiarazioni di eguale contenuto sono state rese da Savioli Pio, Consigliere del CVN, il quale ha confermato la sudditanza operativa del Magistrato alle Acque, nella persona del presidente, rispetto al Consorzio (interrogatorio del 12.9.2013, reso al PM penale).

Lo stesso Cuccioletta ha dichiarato, peraltro, di avere nominato collaudatori di talune opere connesse alla realizzazione del MOSE persone indicate da Mazzacurati e ha affermato che all'interno del MAV lavoravano dipendenti del CVN (interrogatorio del 16.6.2014).

In buona sostanza emerge in modo incontrovertibile un asservimento totale del Presidente del Magistrato delle Acque alle esigenze del Consorzio Venezia Nuova, il quale si era prepotentemente inserito nei procedimenti amministrativi di competenza della pubblica amministrazione, predisponendone addirittura gli atti ed esautorando l'Ufficio pubblico dall'espletamento di autonome verifiche, necessarie per pervenire alla adozione di atti ponderati da un approfondito esame di legittimità, fondati su indipendenti valutazioni di congruità della spesa e di conformità all'interesse pubblico.

L'attività di controllo sulla concessionaria dell'opera pubblica era stata praticamente ridotta ad una mera apparenza in quanto direttamente gestita dal soggetto controllato.

Risulta, pertanto, evidente il gravissimo danno da disservizio arrecato alla Amministrazione di appartenenza dal Cuccioletta, il quale percepiva le retribuzioni connesse alla funzione affidatagli, senza eseguire le prestazioni di competenza, in dispregio dei suoi precipui obblighi di servizio, che rinvencono la fonte più significativa nei principi costituzionali in materia e, cioè, nell'art. 54, che sancisce l'obbligo di fedeltà del dipendente pubblico e il dovere di adempiere con disciplina ed onere le funzioni svolte, e nell'art. 97, che sancisce i principi di legalità nell'organizzazione della pubblica amministrazione e di buon andamento ed imparzialità della p.a., da cui scaturiscono, poi, come corollario, i principi di efficacia, trasparenza ed economicità, di cui all'art. 1 della legge 241/1990, che governano l'esercizio della attività amministrativa, nel perseguimento dei fini previsti dalla legge.

Accanto al danno da disservizio caratterizzato dalla infrazione del sinallagma contrattuale e dalla conseguente disutilità della spesa retributiva, che ha compromesso, nel rapporto di impiego pubblico a obbligazioni corrispettive, il rapporto tra la retribuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio, determinando il mancato raggiungimento del risultato atteso, va individuato un ulteriore danno derivato dal raggiungimento di risultati inferiori rispetto alle aspettative, che sarebbero stati invece raggiunti ove l'azione amministrativa fosse stata conforme ai fini legali: è massima di comune esperienza, infatti, che l'asservimento dell'Ufficio alle esigenze dei destinatari dell'azione amministrativa determina la realizzazione di maggiore utilità per il privato che certamente persegue il massimo del proprio utile, a discapito degli interessi finanziari della pubblica amministrazione, che, indubbiamente, subisce maggiori e ingiustificati esborsi.

Quanto alla valutazione del danno da disservizio, della cui sussistenza non è possibile dubitare, il Collegio, concordando con la quantificazione proposta dal Procuratore regionale, ritiene, secondo criteri di prudente apprezzamento ai sensi dell'art.1226 c.c., che il danno possa essere determinato nel 70% delle retribuzioni nette percepite dal Cuccioletta nel periodo in questione (2.10.2008 - 31/10/2011), pari ad € 312.163, oltre i compensi per incentivi connessi alla attività di responsabile unico del procedimento e determinati in € 168.972, per un totale di € 336.794.

La percentuale del 70% appare congrua in quanto giustificata dalle plurime gravissime criticità, emerse in un contesto di scandalosa opacità nello svolgimento dell'azione amministrativa del Cuccioletta, il quale era divenuto strumento nelle mani di spregiudicati imprenditori, in dispregio del ruolo di grande rilievo istituzionale rivestito, in un settore particolarmente delicato della pubblica amministrazione, chiamato a garantire il rispetto delle leggi e la congruità delle spese effettuate dai soggetti privati aggiudicatari di lavori pubblici e che tendono inevitabilmente alla massima locupletazione dei propri interessi economici.

5. Il Procuratore regionale ha contestato nella fattispecie un'ulteriore posta di danno costituita dalla spesa sostenuta dall'Amministrazione giudiziaria per le intercettazioni telefoniche necessarie per le indagini penali, quantificate in € 30.794.

Il Collegio rileva al riguardo che le indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero penale sono strumentali alla realizzazione dell'interesse generale alla repressione dei reati e, pertanto, attengono alla attuazione della pretesa punitiva, essenziale e ineliminabile nello Stato di diritto, esulando,

quindi, dalla patologia della violazione del sinallagma nel rapporto di impiego pubblico.

Le spese sostenute per le tali indagini, infatti, non sono rapportabili al danno erariale e ai contenuti tipici del pregiudizio pubblico, riguardando spese processuali penali, recuperabili secondo la normativa in materia di spese di giustizia nel caso di condanna a cognizione piena, ovvero, in ipotesi di patteggiamento con pena non superiore ai due anni, non recuperabili per la *ratio* premiale connessa all'istituto in questione (Corte conti, Sez. Veneto, n.78/2016 e Sez. Friuli V.G., n. 46/2013).

Di conseguenza, il Collegio ritiene che tali spese non costituiscano danno erariale.

6. La difesa del convenuto ha richiesto, in via subordinata, di esercitare il potere riduttivo dell'addebito o, quantomeno, di provvedere alla riduzione dell'addebito alla luce delle sanzioni già subite in sede penale e delle condotte riparatorie poste in essere dal convenuto.

Il Collegio ritiene di non aderire alla richiesta di esercizio del potere riduttivo perché non può farsi luogo alla riduzione dell'addebito, ai sensi all'art. 52, comma 2, del R.D. n.1214/1934, in quanto tale facoltà è preclusa, per giurisprudenza pacifica (Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 77 del 15.2.2016), nei casi di comportamento doloso.

Ritiene, inoltre, il Collegio che non si possano individuare elementi di riparazione della lesione inferta all'erario.

Osserva, infatti, che la confisca della somma di € 750.000, disposta in sede penale, ai sensi degli artt. 322 ter c.p.p. e 240 c.p., costituisce una sanzione di carattere penale e non una misura di reintegra patrimoniale, tant'è che le stesse

somme sono acquisite dalla Cassa delle ammende.

Sul punto, la giurisprudenza contabile ha rilevato che la confisca non si risolve in un beneficio per l'amministrazione danneggiata deducibile dal danno (*ex multis*: Sez. appello Sicilia, n.443/2014 e Sezione Umbria n.76/2008). E' stato, infatti, rilevato che la confisca penale è misura ablatoria coattiva, avente natura punitiva e dissuasiva, che prescinde totalmente da ogni aspetto inerente alla presenza di danni di natura patrimoniale (Sezione III appello, 549/2016).

Quanto alla funzione riparatoria connessa alle dimissioni date dall'unica funzione pubblica esercitata al momento dei fatti, rileva il Collegio che la scelta del convenuto non ha alcun valore reintegratorio della lesione inferta all'erario, costituendo, peraltro, un comportamento necessitato, in considerazione della impossibilità di esercitare la funzione stessa durante la misura cautelare, e opportuno, in relazione alla sottoposizione a procedimento penale per reato contro la pubblica amministrazione.

7. Tanto premesso, con riferimento alle prime due poste di danno contestate (danno all'immagine della p.a. e danno da disservizio) deve essere disposta la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di € 2.736.794 da ritenersi comprensiva della rivalutazione monetaria, a favore dello Stato - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da cui dipendeva, quale organo periferico, il Magistrato alle Acque di Venezia.

Detta somma va, tuttavia, aumentata degli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Deve, invece, essere pronunciata l'assoluzione in ordine alla terza posta di danno (spese per le intercettazioni telefoniche) per € 30.794.

8. Per effetto della superiore condanna, la Sezione, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., dispone la conversione del sequestro in pignoramento, nei limiti della somma oggetto della condanna impartita, sui beni indicati nel decreto presidenziale in data 18 marzo 2016, confermato con l'ordinanza del Giudice designato n. 18 del 15 aprile 2016.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto

Definitivamente pronunciando, condanna **CUCCIOLETTA Patrizio** al pagamento, in favore dello Stato - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, della somma complessiva di € 2.736.588, comprensiva di rivalutazione monetaria, aumentata degli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Dispone la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, nei limiti delle somme per cui è condanna.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 4.919,84 (euro quattromilanovecentodiciannove/84), di cui € 3.254,97 (euro tremiladuecentocinquantaquattro/97) per il procedimento cautelare.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2017.

Il Presidente estensore

F.to Guido CARLINO

Depositata in Segreteria il 28/02/2017

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo